



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

**CRITERI DI DETERMINAZIONE DI
ONORARI, INDENNITA' E SPESE
PER INCARICHI DI PERITO E C.T.U.**

La “Commissione Ingegneria Forense” e il “Gruppo di Lavoro Ingegneria Forense” hanno redatto questi criteri sulla base delle norme attualmente in vigore (D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e D.M. 30.05.02) e dei chiarimenti interpretativi forniti dalla giurisprudenza

Nell’ intento di facilitare il lavoro ai colleghi Periti e CTU e di conseguire una omogeneità nelle richieste di liquidazione ai Giudici, i criteri sono stati raccolti in quattro schede: tre si riferiscono alle consulenze relative a stime immobiliari, sinistri stradali, danni su fabbricati, e una alle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

Ovviamente tali schede non costituiscono un vincolo per il magistrato.



CRITERI DI DETERMINAZIONE DI ONORARI, INDENNITA' E SPESE PER INCARICHI DI
PERITO E C.T.U.

STIME IMMOBILIARI

(scheda da utilizzare per fallimenti, divisioni, espropri, ecc.)

Scheda aggiornata al 18.12.2012 – rev. 21.06.2016

Le spettanze agli ausiliari del magistrato consistono in onorari, indennità e spese. Per ciascuna di queste voci si riportano di seguito i criteri di massima da applicare.

1. ONORARI (art. 50, 51, 52 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115)

Nell'ambito delle CTU riferite a stime immobiliari, generalmente il quesito del Giudice si articola in più sotto-quesiti che richiedono prestazioni autonome una dall'altra, riconducibili a diverse voci di tariffa quali:

- a) accertamento della proprietà, accertamento situazione catastale, tentativi di conciliazione, replica alle osservazioni delle parti, redazione progetti divisionali, ecc.,
- b) accertamento con metodo attuariale in materia di nude proprietà e usufrutti, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria,
- c) accertamento della regolarità edilizia,
- d) rilievi di terreni e fabbricati,
- e) stima del valore commerciale.

Per ciascuno di questi sotto-quesiti, quando richiesti, è dovuto l'onorario calcolato in base al D.M. 30.05.2002 (v. Sentenza Cass. n.7837/1994, n. 11403/95, n. 7632/06, 7174/10) con l'applicazione degli artt. riportati nei paragrafi che seguono.

Gli onorari, così calcolati, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti (v. art. 29 D.M. 30.05.2002).

1.a Prestazioni descritte al punto a): Art. 1 delle Tabelle allegate al D.M. 30.05.2002

L'art. 1 dispone che l'onorario per le attività che non rientrano negli artt. 2 e successivi (quali sono quelle in oggetto), va commisurato al tempo impiegato e viene determinato in base alle vacanze. La vacanza è di 2 ore. L'onorario per la vacanza non si divide che per metà: trascorsa 1 ora e $\frac{1}{4}$ è dovuto interamente. Il Giudice non può liquidare più di 4 vacanze al giorno per ciascun incarico. L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 5 giorni, può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore ai 15 giorni (art. 4 L. 319/80).

L'onorario è di €. 14,68 per la 1° vacanza, di €. 8,15 per ciascuna delle vacanze successive (art. 1 D.M. 30.05.02).

1.b Prestazioni descritte al punto b): Art. 7 comma 1 delle Tabelle allegate al D.M. 30.05.2002

L'art. 7 comma 1, da applicare per le prestazioni in oggetto, prevede un onorario variabile fra un



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

minimo di €. 145,12 ed un massimo di €. 484,95: la determinazione deve tenere conto della difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 51 comma 1 D.P.R. 30.05.2002).

1.c Prestazioni descritte al punto c): Art. 12 comma 1 delle Tabelle allegate al D.M. 30.05.02

L'art. 12 comma 1 va applicato per le prestazioni in oggetto perchè queste sono infatti classificabili come “*verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o...norme*”.

L'onorario e' variabile fra un minimo di €. 145,12 ed un massimo di €. 970,42: la determinazione deve tenere conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 51 comma 1 D.P.R. 30.05.2002).

1.d Prestazioni descritte al punto d): Art. 12 comma 2 delle Tabelle allegate al D.M. 30.05.2002

L'art. 12 comma 2, da applicare per le prestazioni in oggetto, prevede un onorario variabile fra un minimo di €. 145,12 ed un massimo di €. 970,42: la determinazione deve tenere conto della difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 51 comma 1 D.P.R. 30.05.2002).

1.e. Prestazioni descritte al punto e): Art. 13 delle Tabelle allegate al D.M. 30.05.2002

L'art. 13, da applicare per le prestazioni in oggetto, prevede un onorario calcolato per scaglioni sull'importo stimato. Per ogni scaglione le percentuali variano fra un minimo ed un massimo: la determinazione della percentuale deve tenere conto della difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 51 comma 1 del D.P.R. 30.05.2002).

Per l'individuazione dell'importo stimato va tenuto presente quanto segue:

-per “importo stimato” si intende il valore dell'intero immobile, anche se è oggetto di causa solo una quota di esso (v. Sentenza Cass.n. 7174/10);

-per “importo stimato” si intende il valore della quota intera dell'immobile al lordo di eventuali riduzioni (es. per locazioni, per diritti reali e personali gravanti sull'immobile), e al lordo di eventuali detrazioni di spese (es. spese per sanatoria di abusi edilizi, per cancellazione formalità pregiudizievoli);

-non va considerato l'importo in eccedenza a € 516.456,90, ma puo' farsi ricorso all'applicazione del comma 1 dell'art. 52 del D.P.R. 30.05.02 (aumento dell'onorario fino al doppio) se ne sussistono le condizioni (v. Sentenze Cass.n. 5608/2001, n. 18092/02, n. 7632/06);

-se la stima si riferisce a piu' immobili questi, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, vanno raggruppati in lotti omogenei per natura, per destinazione, localizzazione, e vanno calcolati onorari distinti per ciascuno dei lotti cosi' formati (v. Sentenze Cass. n. 4539/99, n. 5608/01, n. 18092/02, n. 7632/06, n. 6892/2009, n. 7174/10).

Se si tratta di stima sommaria l'onorario è ridotto a metà. Nel caso di semplice giudizio di stima l'onorario è ridotto di 2/3.

1.f. Aumento degli onorari

-Il comma 2 dell'art. 51 del D.P.R. 30.05.02, ammette l'aumento sino al 20% degli onorari fissi e variabili (cioe' per gli artt. 12 e 13), nel caso in cui il giudice abbia dichiarato l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

-Il comma 1 dell'art. 52 del D.P.R. 30.05.02, ammette l'aumento sino al doppio degli onorari (cioè quelli fissi, variabili e anche quelli a vacanza) per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (v. Sentenza Cass.n. 7632/06 che definisce prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari, “...*quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura massima, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà*”).

1.g. Riduzione degli onorari (Art. 52 comma 2 del D.P.R. 30.05.02)

Il comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 30.05.02 stabilisce che, in caso di prestazione non completata nel termine originario o prorogato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza, e gli altri onorari sono ridotti di un terzo (così modificato dall'art. 67 della L. 69/09).

2. INDENNITA' E SPESE (art. 55 e 56 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115)

Vedi scheda apposita.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE

CRITERI DI DETERMINAZIONE DI ONORARI, INDENNITÀ E SPESE PER INCARICHI DI PERITO E C.T.U.

DANNI SU COSTRUZIONI E IMPIANTI

Scheda aggiornata al 15.01.2013

Le spettanze agli ausiliari del magistrato consistono in onorari, indennità e spese. Per ciascuna di queste voci si riportano di seguito i criteri di massima da applicare.

1. ONORARI (art. 50, 51, 52 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115)

Nell'ambito delle CTU riferite a danni su fabbricati e impianti, generalmente il quesito del Giudice si articola in più sotto-quesiti riconducibili a diverse voci di tariffa quali:

- a) tentativi di conciliazione, replica alle osservazioni delle parti, individuazione delle responsabilità,
- b) rilievi di terreni e fabbricati,
- c) accertamento della rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto, di contratto, di capitolato, accertamento di rispondenza a norme,
- d) accertamento delle condizioni di opere e manufatti, individuazione delle cause dei danni, individuazione degli interventi di rimedio, stima dei danni.

Per ciascuno di questi sotto-quesiti, quando richiesti, è dovuto l'onorario calcolato in base al D.M. 30.05.2002 (v. Sentenza Cass. n.7837/1994, n. 7632/06, n. 7174/10) con l'applicazione degli artt. riportati nei paragrafi che seguono.

Gli onorari, così calcolati, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti (v. art. 29 D.M. 30.05.2002).

1.a Prestazioni descritte al punto a): Art. 1 delle Tabelle allegate al D.M. 30.05.2002

L'art. 1 dispone che l'onorario per le attività che non rientrano negli artt. 2 e successivi (quali sono quelle in oggetto), va commisurato al tempo impiegato e viene determinato in base alle vacanze. La vacanza è di 2 ore. L'onorario per la vacanza non si divide che per metà: trascorsa 1 ora e $\frac{1}{4}$ è dovuto interamente. Il Giudice non può liquidare più di 4 vacanze al giorno per ciascun incarico. L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 5 giorni, può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore ai 15 giorni (art. 4 L. 319/80).

L'onorario è di €. 14,68 per la 1° vacanza, di €. 8,15 per ciascuna delle vacanze successive (art. 1 D.M. 30.05.02).



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE

1.b Prestazioni descritte al punto b): Art. 12 comma 2 delle Tabelle allegate al D.M. 30.05.2002

L'art. 12 comma 2, da applicare per le prestazioni in oggetto, prevede un onorario variabile fra un minimo di €. 145,12 ed un massimo di €. 970,42: la determinazione deve tenere conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 51 comma 1 D.P.R. 30.05.2002).

1.c Prestazioni descritte al punto c): Art. 12 comma 1 delle Tabelle allegate al D.M. 30.05.02

L'art. 12 comma 1, da applicare per le prestazioni in oggetto, prevede un onorario variabile fra un minimo di €. 145,12 ed un massimo di €. 970,42: la determinazione deve tenere conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 51 comma 1 D.P.R. 30.05.2002).

1.d Prestazioni descritte al punto d): Art. 11 delle Tabelle allegate al D.M. 30.05.2002

L'art. 11, da applicare per le prestazioni in oggetto, prevede un onorario calcolato per scaglioni sul valore della controversia. Per ogni scaglione le percentuali variano fra un minimo ed un massimo: la determinazione della percentuale deve tenere conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 51 comma 1 del D.P.R. 30.05.2002).

Va tenuto presente che il valore della controversia e' (di solito) dichiarato nell'atto introduttivo della causa. Se non è stato dichiarato nell'atto introduttivo, si ritiene che il valore della controversia possa essere valutato in base a elementi in qualche modo evincibili dall'atto introduttivo del giudizio.^(*) Ad esempio:

-Nella sentenza di Cassazione n. 3687/98, viene riconosciuta l'applicabilità dell'art 11 sulla base del valore evincibile dalle risultanze della stessa C.T.U.;

-Nella sentenza di Cassazione n. 3509/99 (dove il quesito posto al C.T.U. concerneva la sola descrizione dello stato dei luoghi, con riferimento ai vizi e difetti lamentati nel ricorso, senza alcuna richiesta di stima dei costi per la riparazione nè del minor valore dell'opera, e dove il C.T.U. aveva ricorso all'art. 11 commisurando il proprio onorario all'importo massimo di tabella di L. 1.000.000.000), viene riconosciuta l'applicabilità dell'art 11 pur rilevando che, piu' correttamente, il C.T.U. avrebbe dovuto far riferimento al "*valore della controversia futura concernente il costo delle opere da eseguire per rimediare ai difetti dell'opera*", anziché al valore dell'intero immobile.

Nell'applicazione della tabella dell'art. 11, non va considerato l'importo in eccedenza a € 516.456,90, ma puo' farsi ricorso all'applicazione del comma 1 dell'art. 52 del D.P.R. 30.05.02 (aumento dell'onorario fino al doppio) se ne sussistono le condizioni (v. Sentenze Cass.n. 5608/2001, n. 18092/02, n. 7632/06);

(*) Si ritiene che cause relative a danni su costruzioni non possano essere ritenute di "valore indeterminabile" (con la conseguente determinazione dell'onorario a vacanza, anziché con l'applicazione dell'art. 11), perchè in questi casi l'oggetto della controversia è sempre suscettibile di valutazione economica: non ha rilevanza il fatto che l'attore non abbia dichiarato il valore della causa nell'atto introduttivo del giudizio (questo argomento è esaminato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 3687/98 e n. 3024/11).



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE

1.e Aumento degli onorari

-Il comma 2 dell'art. 51 del D.P.R. 30.05.02, ammette l'aumento sino al 20% degli onorari fissi e variabili (quindi anche per gli artt. 11 e 12), nel caso in cui il giudice abbia dichiarato l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

-Il comma 1 dell'art. 52 del D.P.R. 30.05.02, ammette l'aumento sino al doppio degli onorari (cioè quelli fissi, variabili e anche quelli a vacanza) per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (v. Sentenza Cass.n. 7632/06 che definisce prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari, "*....quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura massima, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà*").

1.f Riduzione degli onorari (Art. 52 comma 2 del D.P.R. 30.05.02)

Il comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 30.05.02 stabilisce che, in caso di prestazione non completata nel termine originario o prorogato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza, e gli altri onorari sono ridotti di un terzo (così modificato da art. 67 di L. 69/09).

2. INDENNITA' E SPESE (art. 55 e 56 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115)

Vedi scheda apposita.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE

CRITERI DI DETERMINAZIONE DI ONORARI, INDENNITÀ E SPESE PER INCARICHI DI PERITO E C.T.U.

INFORTUNISTICA STRADALE

(scheda da utilizzare per ricostruzione cinematica e dinamica sinistri stradali e per stime di danni da circolazione stradale e simili)

Scheda aggiornata al 15.01.2013

Le spettanze agli ausiliari del magistrato consistono in onorari, indennità e spese. Per ciascuna di queste voci si riportano di seguito i criteri di massima da applicare.

1. ONORARI (art. 50, 51, 52 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115)

Nell'ambito delle CTU inerenti l'infortunistica stradale, generalmente il quesito del Giudice si articola in più sotto-quesiti che richiedono prestazioni autonome una dall'altra, riconducibili a diverse voci di tariffa quali:

a) La ricostruzione della dinamica e cinematica del sinistro;

L'acquisizione del verbale e dei rilievi dell'autorità intervenuta;

Gli accertamenti presso gli enti proprietari delle strade e/o l'autorità intervenuta;

Gli accertamenti tecnici riguardanti particolari costruttivi o funzionali dei veicoli o della segnaletica stradale (ad esempio funzionamento airbag, cinture sicurezza, regolarità della segnaletica stradale etc.);

Analisi delle osservazioni delle parti e replica alle stesse.

b) Rilievi topografici del teatro del sinistro e restituzione grafica degli stessi.

c) La stima del danno sugli autoveicoli;

La stima dei danni accessori (es. mancato godimento bollo auto, reperimento di veicolo analogo, nuova immatricolazione noleggio auto sostitutiva etc.);

La stima di danni cagionati a cose mobili o immobili.

Per ciascuno di questi sotto-quesiti, quando richiesti, è dovuto l'onorario calcolato in base al D.M. 30.05.2002 con l'applicazione degli artt. riportati nei paragrafi che seguono.

Gli onorari, così calcolati, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti (v. art. 29 D.M. 30.05.2002).

1.a Prestazioni descritte al punto a): Art. 1 delle Tabelle allegate al D.M. 30.05.02

L'art. 1 dispone che l'onorario per le attività che non rientrano negli artt. 2 e successivi (quali sono quelle in oggetto), va commisurato al tempo impiegato e viene determinato in base alle vacanze. La vacanza è di 2 ore. L'onorario per la vacanza non si divide che per metà: trascorsa 1 ora e $\frac{1}{4}$ è dovuto interamente. Il Giudice non può liquidare più di 4 vacanze al giorno per ciascun



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE

incarico. L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 5 giorni, può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore ai 15 giorni (art. 4 L. 319/80).

L'onorario è di €. 14,68 per la 1° vacanza, di €. 8,15 per ciascuna delle vacanze successive (art. 1 D.M. 30.05.02).

1.b Prestazioni descritte al punto b): Art. 12 comma 2 delle Tabelle allegate al D.M. 30.05.2002

L'art. 12 comma 2, da applicare per le prestazioni in oggetto, prevede un onorario variabile fra un minimo di €. 145,12 ed un massimo di €. 970,42: la determinazione deve tenere conto della difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 51 comma 1 D.P.R. 30.05.2002).

1.c Prestazioni descritte al punto c): Art. 17 delle Tabelle allegate al D.M. 30.05.2002

L'art. 17, da applicare per le prestazioni in oggetto, prevede un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, entrando in tabella con il valore determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Per ogni scaglione le percentuali variano fra un minimo ed un massimo: la determinazione della percentuale deve tenere conto della difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 51 comma 1 del D.P.R. 30.05.2002).

Per l'individuazione del valore con cui entrare in tabella va tenuto presente quanto segue:

-se le cose danneggiate hanno diversa natura, si formano gruppi omogenei (es. gruppo dei veicoli, degli immobili, delle segnaletiche stradali, degli arredi stradali etc.), all'interno di ciascun gruppo si individua la cosa con il danno di maggiore entità, e poi si entra in tabella con il valore di quest'ultimo: si calcolano così onorari distinti per ciascun gruppo;

-non va considerato l'importo in eccedenza a € 51.645,69, ma può farsi ricorso all'applicazione del comma 1 dell'art. 52 del D.P.R. 30.05.02 (aumento dell'onorario fino al doppio) se ne sussistono le condizioni.

1.d. Aumento degli onorari

-Il comma 2 dell'art. 51 del D.P.R. 30.05.02, ammette l'aumento sino al 20% degli onorari fissi e variabili (e quindi anche per gli artt. 12 e l'art. 17), nel caso in cui il giudice abbia dichiarato l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

-Il comma 1 dell'art. 52 del D.P.R. 30.05.02, ammette l'aumento sino al doppio degli onorari (cioè quelli fissi, variabili e anche quelli a vacanza) per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (v. Sentenza Cass. n. 7632/06 che definisce prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari "...quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura massima, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà").

1.e. Riduzione degli onorari (Art. 52 comma 2 del D.P.R. 30.05.02)

Il comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 30.05.02 stabilisce che, in caso di prestazione non completata nel termine originario o prorogato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE

alla scadenza, e gli altri onorari sono ridotti di un terzo (così modificato da art. 67 di L. 69/09).

2. INDENNITA'E SPESE (art. 55 e 56 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115)

Vedi scheda apposita.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

CRITERI DI DETERMINAZIONE DI ONORARI, INDENNITA' E SPESE PER INCARICHI DI PERITO E C.T.U.

SPESE E INDENNITA'

Scheda aggiornata al 15.01.2013 – rev. 21.06.2016

Agli ausiliari del magistrato spettano, oltre agli onorari di cui si è già trattato nelle altre schede, le spese e le indennità, per la cui determinazione vanno applicati i criteri che seguono.

1. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO (art. 55 D.P.R. 30.05.02 n. 115)

*Il comma 1 dell'art. 55 prevede indennità di viaggio e di soggiorno pari a quelle dovute ai dirigenti statali di seconda fascia del ruolo unico di cui art. 15 del Dlgs 30.03.2001 n. 165.

*Il comma 1 dell'art. 55 prevede indennità di viaggio e di soggiorno pari a quelle dovute ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico di cui art. 15 del Dlgs 30.03.2001 n. 165, e cioè le seguenti:

-Indennità di trasferta (legge 26.07.1978 n. 417 e successivi aggiornamenti):

E' dovuta per missioni fuori dalla ordinaria sede di servizio distanti almeno 10 Km. Non è dovuta per le missioni compiute nelle ore diurne quando siano inferiori alle 4 ore, nella località di abituale dimora anche se distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio, nelle località distanti meno di 10 Km dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio.

L'indennità è pari a €/giorno 24,12. Se la durata della missione è inferiore alle 24 ore, l'indennità di trasferta spetta in ragione di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione.

In caso di rimborso della spesa di alloggio, l'indennità di trasferta è ridotta di 1/3 (art. 2 L. 417/78).

In caso di rimborso della spesa di vitto l'indennità di trasferta è ridotta della metà, e in caso di rimborso sia della spesa di vitto che di alloggio, l'indennità di trasferta è ridotta di 2/3 (art. 9 L. 836/73).

N.B.: Il comma 213 dell'art. 1 della Legge 23.12.2005 n. 266 ha soppresso l' indennità di trasferta per i dirigenti statali, ma non l'indennità di trasferta per i C.T.U.: si ritiene pertanto che quest'ultima sia ancora dovuta. L'importo sopra indicato è quello vigente al 23.12.2005.

*Il comma 2 dell'art. 55 va applicato per il rimborso delle spese di viaggio. Tali spese, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di 1° classe sui servizi di linea.

*Il comma 3 dell'art. 55 prevede che le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari, debbano essere preventivamente autorizzate dal magistrato.

L'auto propria è considerata un mezzo straordinario, e pertanto la spesa va preventivamente



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

autorizzata dal magistrato. Si ritiene che in tal caso vada applicato l' art. 8 della legge 26.07.1978 n. 417: per ogni Km si conteggia 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente della Compagnia Agip (Circ. n. 75 del 03.12.1991 del Ministero del Tesoro). Lo stesso art. 8 specifica che va rimborsata l'eventuale spesa documentata per pedaggio autostradale. Si ritiene che vada rimborsata inoltre l'eventuale spesa documentata per il parcheggio.

2. SPESE PER L'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO (art. 56 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115)

Le spese, che vanno specificate sulla richiesta di liquidazione e che vanno documentate, in genere consistono nelle seguenti:

-Spese anticipate quali marche da bollo, bolli, ricevute di versamento a Uffici Comunali, a Agenzia del territorio, ecc.;

-Spesa sostenuta dal C.T.U. per avvalersi di un prestatore d'opera (ausiliario del C.T.U.) per attività strumentale rispetto ai quesiti posti dal Giudice (necessita di preventiva autorizzazione del Giudice): va determinata sulla base delle tabelle allegate al D.M. 30.05.2002.

N.B.: L'attività di questo "prestatore d'opera" deve avere contenuto materiale ed esecutivo e deve essere priva di giudizio tecnico. In caso contrario il Giudice conferirà incarico autonomo.

-Spese di carattere generale corrente, quali telefoniche, corrispondenza, di utilizzo attrezzature di studio, ecc.. In base ad una interpretazione letterale dell'art. 56, anche queste spese andrebbero documentate, ma questo è di fatto impossibile. Il Gruppo di Lavoro ha constatato l'assenza di sentenze chiarificatrici su questo tema, ma ha rilevato diversi casi di provvedimenti di liquidazione a forfait di queste spese non documentate. Il GdiL suggerisce pertanto di richiedere al Giudice la liquidazione a forfait di queste spese e consiglia di esprimerle nella misura del 12,5% dell'importo degli onorari.